

STATUTO

CONTENENTE LE NORME

SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

CAPO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata: "ARPINGE Società per Azioni" (di seguito, per brevità la "Società").

Articolo 2

Oggetto

2.1 - La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) le attività di investimento e di sviluppo nel settore delle infrastrutture e nel settore edilizio e immobiliare in genere, compiendo, sia per conto proprio che di terzi, ogni attività ad esse funzionali e/o strumentali ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, l'ottenimento di concessioni, la permuta, il possesso, la gestione e l'amministrazione, la locazione, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione, la riqualificazione e la valorizzazione di opere infrastrutturali e/o immobili di tutte le tipologie;
- b) l'assunzione, sia diretta che indiretta, di partecipazioni ed interessenze in altre società od enti, italiani ed esteri operanti nel settore delle infrastrutture e immobiliare; la concessione di finanziamenti alle società partecipate, direttamente ed indirettamente, e/o a società del gruppo di cui fa parte la Società; la prestazione di servizi amministrativi, finanziari e commerciali in favore delle società e/o degli



enti partecipati; l'attività di coordinamento e controllo delle partecipazioni possedute;

c) l'attività di consulenza strategica e finanziaria anche in favore di terzi in relazione alla promozione e alla partecipazione ad operazioni e investimenti nel settore delle infrastrutture e immobiliare, anche aventi componenti di nuova realizzazione o riqualificazione, e l'attività di coordinamento e gestione di dette operazioni e investimenti.

2.2 - Purché funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre svolgere le seguenti attività e compiere le seguenti operazioni:

a) compiere qualsiasi operazione anche finanziaria, commerciale ed industriale, immobiliare e mobiliare; nonché assumere la gestione di altre aziende aventi oggetto analogo, affine o complementare;

b) prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia, sia nell'interesse proprio che nell'interesse di terzi (ed anche a favore delle società controllate, controllanti, collegate e comunque comprese nel gruppo di società di cui essa è parte), ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2.3 - E' comunque esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e ogni attività riservata per legge.

Articolo 3

Sede

3.1 - La Società ha sede nel Comune di Roma.

3.2 - La sede sociale può essere trasferita di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione il quale potrà inoltre, all'esclusivo scopo dello svolgimento dell'attività sociale, deliberare



l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2063 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 5

Capitale sociale

5.1 - Il capitale sociale è di € 173.330.000,00 (euro centosettantatremilionitrecentotrentamila e zero centesimi), ripartito in n. 173.330.000 (centosettantatremilionitrecentotrentamila) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di € 1,00 (euro uno e zero centesimi) ciascuna e può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

5.2 - Ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data di costituzione della Società di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale della Società per un importo massimo, ivi incluso il sovrapprezzo che potrà essere determinato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, di € 100.000.000,00 (euro centomilioni e zero centesimi) con emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti.

Articolo 6

Azioni - Obbligazioni - Finanziamenti



6.1 - Le azioni sono indivisibili di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto; il caso di comproprietà delle azioni è disciplinato dalla legge. L'Assemblea straordinaria potrà deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni stabilendone altresì il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai titolari di tali azioni.

6.2 - La titolarità di una o più azioni comporta, di per sé sola, adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità alla legge ed allo Statuto.

6.3 - La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative, ovvero strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2446, sesto comma, del codice civile, a norma e con le modalità di legge. L'emissione delle obbligazioni è sempre deliberata dall'Assemblea generale dei soci.

6.4 - La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti anche infruttiferi, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. L'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è comunque libera.

CAPO III

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI

Articolo 7

Divieto di Trasferimento

7.1 - Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.2, i soci non potranno effettuare alcun Trasferimento delle proprie azioni, né in tutto né in parte, in favore di terzi fino al 10 settembre 2018 (il "Periodo di Blocco"). Ai fini del presente articolo 7 per "Trasferimento" si intende qualsiasi trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, (inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, vendita, permuta, donazione, usufrutto,



costituzione in pegno, conferimento, trasferimento fiduciario, fusione, scissione, aumento di capitale) o in qualsiasi forma, anche a termine e/o in garanzia, in tutto o in parte, delle azioni della Società e/o di diritti, anche parziali, relativi a tali azioni che comportino, o possano comportare, il trasferimento o l'attribuzione, anche se sottoposto a termine o condizione, del diritto di voto e/o l'attribuzione di diritti di acquisto di dette azioni e/o la titolarità o la facoltà di esercizio del diritto di sottoscrizione su tali azioni.

7.2 - Le disposizioni del precedente articolo 7.1 non operano (i) in caso di Trasferimenti tra soci, oppure (ii) ove vi sia il consenso unanime al Trasferimento da parte di tutti i soci (iii) ove intervenga una prescrizione ministeriale, regolamentare o legislativa vincolante per gli azionisti.

Articolo 8

Diritto di prelazione

8.1 - Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 7, il socio che, alla scadenza del Periodo di Blocco, intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione (il "**Socio Offerente**") dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci, mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi a ciascuno di essi ed in copia all'attenzione dell'Amministratore Delegato della Società (l'"**Avviso**"). L'Avviso dovrà indicare le generalità del cessionario (e nel caso in cui quest'ultimo sia una società, il nome del soggetto controllante, direttamente e/o indirettamente, detta società cessionaria e l'attività commerciale svolta da quest'ultima), il genere di attività commerciale svolta dal potenziale cessionario e tutti i termini e condizioni del Trasferimento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ammontare del corrispettivo, le modalità di pagamento (indicando se lo stesso viene versato in



danaro o in natura) nonché la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione oggetto della proposta di Trasferimento.

8.2 - Qualora l'Avviso indichi che il cessionario intende pagare in natura, in tutto o in parte, il corrispettivo del Trasferimento, il valore in contanti di tale corrispettivo in natura dovrà essere determinato da un arbitratore indipendente nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta scritta, che dovrà essere presentata entro e non oltre 20 giorni lavorativi successivi all'Avviso, di uno qualsiasi degli altri soci. Resta inteso e concordato che, qualora l'Avviso contenga anche la determinazione del valore in contanti del corrispettivo in natura offerto dal cessionario, la suddetta procedura potrà essere rinunciata per iscritto di comune accordo fra i soci diversi dal Socio Offerente mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi al Socio Offerente (ed in copia all'attenzione dell'Amministratore Delegato della Società) entro e non oltre il suddetto termine di 20 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Avviso. Decorso inutilmente tale termine senza che i soci diversi dal Socio Offerente abbiano rinunciato alla procedura o abbiano presentato la richiesta di nomina dell'arbitratore, detta richiesta dovrà essere presentata entro i successivi 10 giorni lavorativi dall'Amministratore Delegato. Detto arbitratore opererà ai sensi dell'articolo 1349, comma 1 del codice civile e dovrà rendere la suddetta determinazione entro e non oltre 15 giorni lavorativi successivi alla sua nomina. Resta inteso che i termini indicati nel presente articolo 8 e relativi all'esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione inizieranno a decorrere dal momento in cui ciascuno degli altri soci riceva la comunicazione del suindicato arbitratore nella quale dovrà essere indicato il controvalore in danaro del corrispettivo in natura (**"Avviso di Stima"**). Resta inoltre inteso che il valore



determinato nell'Avviso di Stima dovrà essere considerato quale corrispettivo offerto dal cessionario ai fini del presente articolo 8.

8.3 - I soci destinatari dell'Avviso devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione oggetto della proposta di Trasferimento facendo pervenire al Socio Offerente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'Avviso (ovvero dalla data di ricevimento dell'Avviso di Stima qualora sia stato attivato il procedimento di cui al precedente articolo 8.2), una apposita dichiarazione da inviarsi con lettera raccomandata A/R al Socio Offerente ed in copia all'attenzione dell'Amministratore Delegato della Società.

8.4 - Il diritto di prelazione deve essere esercitato ai termini e condizioni del Trasferimento (ivi incluso l'ammontare del corrispettivo) indicati nell'Avviso, e/o nell'Avviso di Stima qualora sia stato attivato il procedimento di cui al precedente articolo 8.2.

8.5 - Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione oggetto della proposta di Trasferimento, restando inteso che:

(i) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione oggetto della proposta di Trasferimento spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta;

(ii) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;



(iii) qualora nessun socio intenda esercitare, entro il termine di cui al precedente articolo 8.3, il diritto di prelazione ovvero detto diritto sia esercitato solo su una parte della partecipazione oggetto della proposta di Trasferimento, il Socio Offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione oggetto della proposta di Trasferimento al soggetto indicato nell'Avviso, ed ai termini e condizioni ivi indicati, a pena di decadenza entro i successivi 30 (trenta) giorni.

8.6 - Nel caso di Trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di tale offerta.

Articolo 9

Diritto di Co-vendita

9.1 - Alla scadenza del Periodo di Blocco ed in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente articolo 8, nel caso in cui uno dei soci (il "**Socio Venditore**") decidesse di trasferire la propria partecipazione nella Società a favore di un soggetto terzo, gli altri soci avranno il diritto di trasferire al terzo potenziale acquirente tutta la, e non solo parte della, propria partecipazione (il "**Diritto di Co-vendita**") agli stessi termini e condizioni previsti per il Trasferimento da parte del Socio Venditore, come di seguito disciplinato:

A) quale condizione di efficacia del Trasferimento da parte del Socio Venditore, quest'ultimo dovrà, con comunicazione scritta da inviarsi agli altri Soci, con copia all'Amministratore Delegato: (i) indicare il nome del/i potenziale/i acquirente/i (il "**Terzo Potenziale Acquirente**"), il prezzo e gli altri termini e condizioni del suddetto Trasferimento; (ii) far sì che il Terzo Potenziale Acquirente faccia pervenire agli altri Soci una proposta di acquisto irrevocabile per un termine di almeno 60 (sessanta) giorni, avente ad oggetto l'intera partecipazione di ciascuno



degli altri soci, ai medesimi termini e condizioni previsti per il Trasferimento del Socio Venditore e ad un prezzo - che dovrà essere in ogni caso in denaro anche qualora il corrispettivo previsto per il Trasferimento del Socio Venditore sia in natura come previsto nella successiva clausola C) - proporzionale alla partecipazione da acquisire rispetto alla partecipazione del Socio Venditore (la **"Proposta del Terzo"**); (iii) far sì che il Terzo Potenziale Acquirente acquisti l'intera partecipazione degli altri soci che abbiano accettato la Proposta del Terzo.

B) Ciascuno degli altri soci potrà accettare la Proposta del Terzo per la parte relativa alla propria partecipazione, mediante comunicazione scritta al Socio Venditore e al Terzo Potenziale Acquirente - con copia all'Amministratore Delegato - entro i 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di ricevimento della Proposta del Terzo.

C) Qualora il prezzo di acquisto offerto dal Terzo Potenziale Acquirente per la partecipazione del Socio Venditore non fosse rappresentato, in tutto o in parte, da denaro, il prezzo di acquisto delle partecipazioni oggetto del Diritto di Co-vendita sarà determinato come segue:

a) il Socio Venditore e i soci che abbiano accettato la Proposta del Terzo nomineranno un arbitratore che dovrà, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla sua nomina, determinare e comunicare per iscritto a detti soci il valore delle partecipazioni oggetto del Diritto di Co-vendita, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società, delle sue prospettive reddituali e della sua posizione di mercato;

b) l'arbitratore dovrà essere scelto di comune accordo tra il Socio Venditore e i soci che abbiano accettato la Proposta del Terzo; in caso di mancata nomina entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scadenza del termine per l'accet-



tazione della Proposta del Terzo, di revoca o di mancata accettazione dell'incarico, alla nomina dell'arbitratore provvederà il Presidente del Tribunale di Roma su richiesta del socio più diligente;

c) l'arbitratore dovrà determinare, con debita motivazione e tenendo conto dei criteri indicati alla lettera a) che precede, il valore delle partecipazioni oggetto del Diritto di Co-vendita secondo equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349, primo comma del codice civile; i costi del procedimento di arbitraggio dovranno essere sostenuti in egual misura dal Socio Venditore e dai soci che abbiano accettato la Proposta del Terzo;

d) salvo i casi espressamente indicati nell'articolo 1349, primo comma del codice civile, la valutazione dell'arbitratore sul valore delle partecipazioni oggetto di Co-vendita sarà vincolante e non potrà essere impugnata.

D) Il Trasferimento della partecipazione del Socio Venditore e degli altri soci che abbiano accettato la Proposta del Terzo dovrà avvenire in un unico contesto, con contemporaneo pagamento del prezzo.

E) Qualora nessuno degli altri soci abbia inviato alcuna comunicazione di accettazione della Proposta del Terzo entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, il Socio Venditore sarà libero di trasferire al Terzo Potenziale Acquirente la propria partecipazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi, al prezzo, termini e condizioni indicati dal Terzo Potenziale Acquirente nella propria offerta. Qualora il Trasferimento al Terzo Potenziale Acquirente non abbia luogo in conformità a quanto indicato nel presente articolo e nei termini quivi previsti, il Socio Venditore non potrà dar luogo al Trasferimento.



9.2 - Il Diritto di Co-vendita di cui al presente articolo 9 non troverà in ogni caso applicazione nel caso in cui la partecipazione azionaria del Socio Venditore sia pari o inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

CAPO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 10

Assemblea dei soci

10.1 - L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i soci.

10.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è da comunicarsi con lettera raccomandata o fax o e-mail con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in tali casi il Consiglio di Amministrazione ne dà evidenza nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione anche fuori della sede sociale.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando ricorrano le condizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2366 del Codice Civile; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle



deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.

10.3 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio o video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività e verifiche impostegli dalla legge;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'Assemblea si intende tenuta.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10.4 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente nel corso di ciascuna adunanza.

10.5 - Per ciascuna riunione l'Assemblea designa un segretario, che può essere anche non socio.



10.6 - L'intervento all'Assemblea è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 del codice civile e dalle altre norme di legge in vigore ed applicabili.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2372 del Codice Civile.


10.7 - Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

10.8 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima e in seconda convocazione, è validamente costituita e adatterà valide delibere con la presenza e il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 50,1% del capitale della Società, fatte in ogni caso salve:

A) le delibere per le quali la legge stabilisce inderogabilmente maggioranze diverse;

B) le delibere relative alle materie qui di seguito elencate, che dovranno essere adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale:

- qualsiasi modifica dello Statuto, ivi incluso dell'oggetto sociale e l'aumento o la riduzione del capitale sociale (fatte salve le ipotesi di riduzione obbligatoria per legge);
- lo scioglimento e la liquidazione volontaria della Società;
- qualsiasi operazione di fusione, scissione o trasformazione della Società;
- la distribuzione di utili e/o di riserve;



- fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369, 4° comma c.c., la nomina e la revoca degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;
- l'approvazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- le decisioni relative ai compensi da attribuirsi ai componenti del Consiglio di Amministrazione

10.9 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal Presidente dell'Assemblea. E' escluso il voto segreto.

10.10 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio ove richiesto dalla legge.

Articolo 11

Amministrazione della Società

11.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) secondo il numero determinato dai soci riuniti in Assemblea ordinaria al momento della nomina.

11.2 - Gli amministratori durano in carica per il periodo indicato dall'Assemblea ordinaria al momento della loro nomina, ma in ogni caso per non più di tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

11.3 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla



prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi cessato e l'Assemblea dovrà essere prontamente convocata entro e non oltre i successivi 20 (venti) giorni per procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

12.1 - Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2380 bis del codice civile, elegge, ove non lo abbia fatto l'Assemblea, il Presidente.

12.2 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un amministratore in carica oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di impedimento anche temporaneo del Presidente, dall'Amministratore Delegato a mezzo lettera raccomandata, fax o email o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto ad un giorno libero.

12.3 - È ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione e videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, trasmettere e ricevere documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.



In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e sindaci in carica.

12.4 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla designazione di chi presiede la riunione.

12.5 - Salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.6, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità di voti, il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi prevalente.

12.6 - Le deliberazioni inerenti il conferimento, la modifica e revoca dei poteri all' Amministratore Delegato dovranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli amministratori in carica.

12.7 - Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 13

Poteri del Consiglio di Amministrazione

13.1 - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e/o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.



13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinando contenuto, limiti e modalità dell'esercizio della delega (fermo il disposto di cui all'articolo 2381 del Codice Civile) nonché i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e può in ogni momento revocare le deleghe ed i mandati conferiti con le maggioranze di cui al precedente articolo 12.6.

13.3 - L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale e deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 14

Poteri di Rappresentanza

14.1 - La firma e la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.2 - La firma e la rappresentanza della Società spettano altresì all'Amministratore Delegato, se nominato, e ad ogni amministratore, nell'ambito dei poteri a ciascuno di essi conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire procura speciale a singoli amministratori, dipendenti della Società ed anche a terzi per determinati atti o affari e determinate categorie di atti o affari.

Articolo 15



Collegio Sindacale

15.1 - L'Assemblea nomina, secondo le norme in vigore, il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi, tra i quali verrà nominato un Presidente, e ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti.

15.2 - I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

15.3 - Tutti i sindaci devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente applicabile alla Società per l'assunzione della carica.

15.4 - Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 16

Competenze e doveri del Collegio Sindacale

16.1 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

16.2 - Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione e videocomunicazione che consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire allo svolgimento degli argomenti trattati.

Articolo 17

Revisione legale dei conti



La revisione legale è esercitata da una società di revisione nominata dall'Assemblea, che ne determinerà anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, con le maggioranze di cui al precedente articolo 10.8 B) ed iscritta nel registro dei revisori legali.

Per tutto quanto concerne le modalità di nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione troveranno applicazione le previsioni di legge e regolamentari.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Bilancio ed utili

18.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 - Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

18.3 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti secondo deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 19

Domiciliazione

Il domicilio di ogni azionista nei rapporti con la Società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 20

Scioglimento e liquidazione



In caso di scioglimento della Società per le cause previste dalla legge, l'Assemblea determina i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 21

Foro Competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società e i soci o tra i soci stessi con riferimento alla propria partecipazione nella Società, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 22

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni del codice civile e di leggi vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, reading "Federico Marco Le". The signature is written in a cursive style with a large initial 'F' and a long, sweeping underline.